

N. R.G. 2/2022

Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile
Area concorsuale

Il Giudice designato, dr Guglielmo Garri
nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex legge 3/12 iscritto al n.
2 /2022 promosso da:

elettivamente domiciliati
in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 34, presso lo studio dell'Avv.
Emanuele Di Cataldo che li rappresenta e difende, disgiuntamente e
congiuntamente all'avv. Giuseppe Nicolò Tedesco giusta delega in atti
Ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che

- Letto il ricorso con il quale è stata proposta la liquidazione del patrimonio dei ricorrenti,
- rilevato che, a seguito delle verifiche dell'occ, i proponenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3/12; risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6, lettera b della legge; non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012; non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione, dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- rilevato che la domanda di liquidazione è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012: Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (all. n. 4); Relazione ex art. 14-ter c. 3 bis L. n. 3/2012; Elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente - assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (all. n. 5); Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (all. n. 6 e 6 bis); Elenco delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (all. n. 7); Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (all. n. 8)
- considerato che l'OCC ha così individuato le cause dell'indebitamento:
“L'esame della documentazione depositata dai Ricorrenti e quella acquisita dagli Scriventi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede



di ascolto degli Istanti, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento. Lo squilibrio economico causativo dell'attuale stato di sovraindebitamento trova la sua genesi in via principale nelle avverse vicende lavorative degli Istanti che si sono sovrapposte alla sussistenza di un contratto di mutuo stipulato dagli stessi con SIENA NPL 2018 SRL già MPS nel 2006 per l'importo di € 240.000,00 circa, finalizzato all'acquisto della casa familiare, ed al conseguente relativo esborso.

Il Signor _____ nell'anno 2016 cessava la propria attività lavorativa autonoma di collaborazione con una Società sua cliente principale a causa della sottoposizione di quest'ultima a procedura di fallimento. A seguito di tale evento veniva meno la capacità dell'Istante di far fronte ai debiti pregressi e maturandi nei confronti di Enti Previdenziali e Tributari di diversa natura, convogliati poi nelle richieste di pagamento dell'Agenzia delle entrate – riscossione che al momento di stesura della presente relazione consistono in un importo complessivo € 89.004,82 circa.

Il Signor _____ successivamente, in data 01/06/2020 veniva assunto presso la Securitalia IVRI S.p.A. in qualità di Guardia Giurata/Vigilante percependo una busta paga mensile lorda di circa € 1.300,00 il cui quinto viene a tutt'oggi ceduto al fine di sostenere il pagamento dei debiti contratti nel tempo.

La Signora _____ è attualmente impiegata presso una Cooperativa con contratto a tempo determinato part time e percepisce una retribuzione mensile di circa € 540,00. Alla Signora _____ sono riconducibili individualmente pendenze presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'importo di € 7.153,67 circa.

In considerazione di quanto sopra, i Signori _____ e _____ riuscendo faticosamente a sostenere le rate del mutuo e a condurre nel contempo una vita dignitosa, si sono coobbligati cercando di trovare ristoro nella accensione di alcuni finanziamenti che permettessero loro di ripianare la situazione debitoria e affrontare le spese correnti di gestione familiare e nel contempo di sostenere l'esborso relativo al mutuo contratto per l'acquisto della casa. A tal proposito gli Istanti rappresentano di aver tentato più volte di instaurare trattative con SIENA NPL volte alla rinegoziazione del debito relativo al pagamento del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare. Tali trattative però non addivenivano ad alcun esito positivo ed anzi nell'anno 2018 sfociavano in una procedura



esecutiva di pignoramento ed espropriazione immobiliare conclusasi poi nella vendita dell'immobile in data 29/10/2021 (P.E. 403/2018).

Contratti pertanto i debiti sopra descritti e non potendo far più fronte alle rate mensili dei prestiti e del mutuo a causa _____ e _____, hanno determinato una situazione di sovraindebitamento.

I parametri del sovraindebitamento, secondo uno studio di Banca d'Italia, riguardano rate e arretrati e sono rappresentati dal peso delle rate da pagare, dalle rate arretrate, dal numero di prestiti e mutui accesi.

Nel caso in esame, il sovraindebitamento è rappresentato sicuramente dal peso delle rate da pagare ed i numerosi debiti contratti che hanno inciso sullo stato lavorativo e sulle retribuzioni dei Signori _____ e _____ dando vita ad uno squilibrio che gli Istanti non sono riusciti a sostenere, tanto da arrivare anche al pignoramento dell'abitazione principale, con aggiudicazione già avvenuta.

In base a tali fatti è verosimile affermare che la situazione di sovraindebitamento è sopraggiunta per cause non prevedibili.

Di fatto, la situazione economica sembra essersi aggravata nel momento della perdita del lavoro del signor _____. Tale situazione è divenuta cronica e nel momento in cui lo stesso ha trovato nuova occupazione, la crisi economica non è stata più sanabile.”

osserva quanto segue.

I proponenti sono entrambi residenti in Ardea (RM) in Via Scrivia n. 25/A ed il loro nucleo familiare (cfr. all. 8) è composto dagli Istanti e dalla figlia, _____ nata il _____, studentessa universitaria.

Il patrimonio messo a disposizione dagli istanti è rappresentato dalla liquidità derivante dal flusso reddituale dei loro stipendi: il sig.

_____ è dipendente della Securitalia IVRI in qualità di guardia giurata, la signora _____ è dipendente con contratto part time presso una Cooperativa.

Gli stipendi ammontano indicativamente ad € 1.300,00 per il signor _____ da cui vanno detratti € 145,00 per cessione del quinto e ad € 540,00 per la signora _____ e così per un totale mensile pari ad € 1850,00 circa, come calcolato dall'OCC.



Si ritiene, in merito alla cessione del quinto dello stipendio, la sua inopponibilità alla procedura, atteso che una diversa soluzione sarebbe in contrasto con la *par condicio creditorum*, principio senz'altro applicabile alla procedura concorsuale della liquidazione del patrimonio, la quale, da un lato prevede, all'art. 14-undecies L. n. 3/2012, che i beni sopravvenuti sono oggetto della procedura, e dall'altro stabilisce che essa si svolga nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14-octies, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario, la quale, quando svolge una funzione solutoria, non è altro che una modalità di esecuzione della prestazione in luogo dell'adempimento che, sino alla riscossione, non estingue il debito (Corte cost. n. 65/22), cessa con l'apertura della procedura.

L'immobile di proprietà dei proponenti destinato a casa familiare, secondo le verifiche dell'OCC, è stato venduto all'asta nella procedura esecutiva rge. 403/2018 presso il Tribunale di Velletri, con aggiudicazione del bene in data 29/10/2021, sicché i proponenti non sono proprietari di alcun bene immobile. Sono peraltro proprietari tre beni mobili registrati meglio indicati nella proposta.

La somma necessaria per il mantenimento del nucleo familiare può essere determinata in euro 1.225,00, importo inferiore rispetto a quello indicato dagli istanti all'OCC, secondo un elenco di spese che risultano essere state solo in parte documentate nella misura esposta. In particolare, le spese di locazione e di condominio non risultano dimostrate con idonea documentazione e allo stato appaiono solo potenziali.

I proponenti non hanno formulato un piano di pagamenti che indichi i tempi e l'entità di soddisfacimento dei creditori divisi per classi per cui si ritiene, di conseguenza, che la procedura dovrà rimanere aperta fino a quando il nominando liquidatore lo riterrà conveniente e proficuo per il soddisfacimento dei creditori, dunque, in ultima analisi, fino a quando rimarrà attivo il flusso reddituale indicato come patrimonio da liquidare



, con la conseguenza che non può escludersi, in tesi, un soddisfacimento integrale dei creditori, fermo il rispetto dell'ordine di eventuali privilegi, per quanto non dichiarati dai ricorrenti né individuati dall'OCC.

Si ritiene, inoltre, non necessario determinare con precisione l'ammontare dei flussi reddituali mensili una volta stabilito quanto debba essere vincolato al fabbisogno mensile per mantenimento dei ricorrenti e della loro famiglia, posto che sarà compito del liquidatore destinare tutto il residuo al pagamento dei creditori.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione, con conseguente cessazione delle cessioni del quinto in atto sugli stipendi del ricorrente;
- nomina quale liquidatore l'avv. Fabio Fortunio;
- dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologazione, da intendersi fino alla chiusura, non prevedendo la procedura *de qua* un provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salva la possibilità per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente pendenti, ex art. 14 novies comma 2 l. n. 3/12, che pertanto in tal caso proseguiranno;
- stabilisce che la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Velletri, oltreché annotati nel registro delle imprese (nei soli casi previsti);
- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore e a spese della ricorrente;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; i proponenti saranno tenuti, dunque, a versare mensilmente l'ammontare complessivo delle entrate di loro spettanza a qualunque titolo percepite (fatte salve le esclusioni previste dalla legge), detratto solo l'importo di cui al successivo punto, nonché a rendicontare mensilmente le proprie entrate al Liquidatore, allegando le buste paga ed eventuale documentazione aggiuntiva attestante ulteriori ipotetiche entrate;
- fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b) nell'importo di € 1.900,00; detto importo verrà trattenuto da ciascun proponente nella



misura del 50%, ovvero per euro 950,00 ciascuno, salvo diversa distribuzione ritenuta più comoda dal liquidatore;

- dispone che la procedura rimanga aperta sino alla completa soddisfazione dei creditori o, in difetto, fino a quando l'esecuzione della liquidazione risulterà conveniente per i creditori, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Si comunichi al proponente, all'OCC e al liquidatore nominato

Velletri, 12 luglio 2022

Il Giudice
Dr Guglielmo Garri

